



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
**“CAMPO DEL MORICINO”**  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO



Ambito 14 cod. NAIC812007 c. f. 80027100637

**DIREZIONE:** Piazza G. Pepe, 7 – 80142 (NA)

☎: 081.28.41.26 - 📠 081.55.48.264

✉: [naic812007@pec.istruzione.it](mailto:naic812007@pec.istruzione.it)

✉: [naic812007@istruzione.it](mailto:naic812007@istruzione.it)

🌐: [www.campodelmoricino.edu.it](http://www.campodelmoricino.edu.it)



Test Center

Prot. 697 419 M

Al Sito della scuola  
A tutto il personale scolastico  
A tutta la comunità educante

## Il Dirigente scolastico

Visto :

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “*divieto di fumare in determinati locali pubblici*”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “*interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*”;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “*attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “*Tutela della salute nelle scuole*”
  - **Comma 1** - *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*
  - **Comma 2** – *è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*
  - **Comma 3** – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*
  - **comma 4** – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato,*

### SEDI E CONTATTI :

Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli. Tel. 081.28.41.26 - Fax 081.55.48.264

Plesso Ada Negri - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98 - Plesso S. Eligio - Piazza S. Eligio, 7 Tel. 081.20.36.76

Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia” P.za S. Eligio, 106 – Tel. e Fax 081.55.45.021

*per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*

- □ Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

## Ricorda a tutti i componenti della comunità educante che è :

- È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.
- È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.
- È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico.

Questo è invito è rivolto con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate al Dirigente Scolastico.

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Napoli, 19/2/2020



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuliana Zoppoli  
Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  
co. 2, DL.vo39/1993